

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2003

che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione «garanzia»

[notificata con il numero C(2003) 1539]

(I testi in lingua spagnola, tedesca, greca, inglese, francese, italiana e portoghese sono i soli facenti fede)

(2003/364/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia»⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/535/CE⁽⁷⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera c),

(3) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. Tale possibilità è stata utilizzata in certi casi e la relazione elaborata a conclusione di tale procedura è stata esaminata dalla Commissione.

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

(4) Conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999, si possono finanziare soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse o intrapresi secondo le norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

dopo aver consultato il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999, la Commissione decide in merito alle spese da escludere dal finanziamento comunitario qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità delle norme comunitarie.

(5) In base alle indagini effettuate, all'esito delle discussioni bilaterali e alle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tali condizioni e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione «garanzia».

(2) Ai sensi degli articoli suddetti dei regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1258/1999 e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia»⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2001⁽⁵⁾, la Commissione procede alle necessarie indagini, comunica le proprie risultanze agli Stati membri, prende conoscenza delle osservazioni da questi formulate, convoca incontri bilaterali per raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e comunica ufficialmente a questi ultimi le sue conclusioni facendo riferimento alla decisione 94/442/CE della Commissione, del 1° luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel

(6) In allegato alla presente decisione figurano gli importi non riconosciuti a carico del FEAOG, sezione «garanzia». Tali importi non riguardano le spese effettuate anteriormente ai 24 mesi che hanno preceduto la comunicazione scritta dei risultati delle indagini inviata dalla Commissione agli Stati membri.

(7) Per i casi cui si riferisce la presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme comunitarie è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nel quadro della pertinente relazione di sintesi.

(8) La presente decisione non pregiudica le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 28 febbraio 2003 e riguardanti materie in essa trattate,

⁽¹⁾ GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽⁴⁾ GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 274 del 17.10.2001, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 182 del 16.7.1994, pag. 45.

⁽⁷⁾ GU L 193 del 17.7.2001, pag. 25.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione «garanzia», di cui in allegato, sono escluse dal finanziamento comunitario per mancata conformità alle norme comunitarie.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica d'Austria e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Totale rettifiche

Settore	Stato membro	Voce di bilancio	Motivo	Mon. naz.	Spese da escludere dal finanziamento	Detrazioni già effettuate	Conseguenze finanziarie della presente decisione	Esercizio finanziario
Misure agroambientali	A	5011	Rettifica specifica — carenze nella gestione dei recuperi	EUR	63 531,00	0,00	63 531,00	1999
	Totale A				63 531,00	0,00	63 531,00	
Premi animali	E	2120-2125	Rettifiche forfetarie (2 % e 5 % a seconda delle voci di bilancio) — carenze nei controlli essenziali e complementari	EUR	49 025,30	0,00	49 025,30	2000
Premi animali	E	2124,2128	Rettifiche forfetarie (2 %, 5 % e 10 % a seconda delle Com. autonome) — carenze nei controlli essenziali e complementari	EUR	2 850 510,00	0,00	2 850 510,00	2000
	Totale E				2 899 535,30	0,00	2 899 535,30	
Premi animali	D	2120-2125	Rettifiche forfetarie del 2 % — carenze nei controlli complementari	EUR	804 200,60	0,00	804 200,60	1998-1999
BSE pagamenti di crisi	D	2190	Rettifica specifica connessa al regolamento (CE) n. 2443/96	EUR	1 037,41	1 037,41	0,00	1998
Verifica finanziaria	D	varie	Superamento della soglia di rilevanza degli errori	EUR	927 401,00	0,00	927 401,00	2000
	Totale D				1 732 639,01	1 037,41	1 731 601,60	
Verifica finanziaria	F	4081	Regolarizzazione contabile	EUR	44 560,42	44 560,42	0,00	2001
Vino e tabacco	F	1611-1630	Mancato rispetto della regolamentazione: acquavite	EUR	1 412 550,00	0,00	1 412 550,00	1999-2000
Vino e tabacco	F	1611-1630	Mancato rispetto della regolamentazione: mosti concentrati e mosti concentrati rettificati	EUR	23 146 858,00	0,00	23 146 858,00	1999-2000
	Totale F				24 603 968,42	44 560,42	24 559 408,00	
Seminativi	EL	1041-1062 1310,1858	Rettifiche forfetarie del 5 % per gestione inadeguata e carenze nei controlli essenziali	EUR	57 294 195,00	24 146 701,10	33 147 493,90	2000-2001
	Totale EL				57 294 195,00	24 146 701,10	33 147 493,90	

Settore	Stato membro	Voce di bilancio	Motivo	Mon. naz.	Spese da escludere dal finanziamento	Detrazioni già effettuate	Conseguenze finanziarie della presente decisione	Esercizio finanziario
Apicoltura	IRL	2320/2540	Spese non ammissibili	EUR	16 986,67	0,00	16 986,67	1999-2001
	Totale IRL				16 986,67	0,00	16 986,67	
Premi animali	I	2120-2125	Rettifica specifica: mancata applicazione delle sanzioni	EUR	3 842 890,00	0,00	3 842 890,00	1999-2000
Seminativi	I	1041-1062 1310,1858	Rettifica forfettaria del 2% — carenze nei controlli complementari	EUR	75 966 670,00	0,00	75 966 670,00	2000-2001
Verifica finanziaria	I	4072	Modifica di rettifica — regione Calabria	EUR		9 579,24	- 9 579,24	2001
Verifica finanziaria	I	4072	Rettifica per pagamenti non conformi al regolamento (CE) n. 2080/92	EUR	56 152,28	0,00	56 152,28	2001
Verifica finanziaria	I	4072	Carenze nella gestione degli anticipi e delle cauzioni	EUR	82 259,70	0,00	82 259,70	2001
	Totale I				79 947 971,98	9 579,24	79 938 392,74	
Premi animali	P	2120-2125 3211	Rettifiche forfettarie (2 % e 5 % a seconda delle voci di bilancio) — carenze nei controlli essenziali e complementari	EUR	2 446 684,20	0,00	2 446 684,20	1999
	Totale P				2 446 684,20	0,00	2 446 684,20	